

PROVVEDIMENTO N. 171 DELL'8 LUGLIO 2016

REGOLAMENTO IVASS N. 55 DELL'11 APRILE 2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 8 luglio 2026

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 4/2026 concernente le modifiche al Regolamento IVASS n. 55 dell'11 aprile 2024, recante disposizioni in materia di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti per un totale di **3 commenti**:

- [ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici](#)
- [DPA – D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 4/2026, riguardanti le modifiche al Regolamento IVASS n. 55 dell'11/04/2024, verrà pubblicato il testo modificato di quest'ultimo Regolamento.

Documento di consultazione n. 4/2026

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 55 DELL'11 APRILE 2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ANIA	16	1	Con riferimento alla riduzione a 15 giorni del termine per la trasmissione, tramite RIGA, delle informazioni anagrafiche relative alle nomine degli organi sociali, si chiede di chiarire le modalità operative di utilizzo del sistema applicativo. In particolare, si rappresenta che l'attuale maschera di inserimento delle nomine dei membri degli organi sociali richiede, al momento dell'invio, la selezione di specifiche attestazioni da parte dell'impresa segnalante in merito all'avvenuto accertamento dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo agli esponenti aziendali, e non consente, di	Proposta in parte accolta. Stante che le verifiche in capo all'impresa vengono effettuate preventivamente alla trasmissione all'Istituto dell'incarico proposto, le modalità operative dell'inserimento sul sistema RIGA rimarranno inalterate. La modifica regolamentare comporterà una mera anticipazione delle tempistiche di inserimento sul Registro. Per le sole posizioni per le quali è prevista una valutazione <i>ex ante</i> da parte dell'Istituto, l'inserimento con la relativa validazione effettuato dall'impresa rimarrà in uno stato di "sospeso", e verrà

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				norma, la trasmissione della segnalazione in assenza della relativa validazione. Alla luce della nuova tempistica prevista, in caso di approvazione del provvedimento, si chiede pertanto di chiarire se siano previsti adeguamenti del sistema applicativo che consentano l'invio delle informazioni in una fase antecedente al completamento delle verifiche e delle attestazioni richieste oppure come debbano essere gestite tali segnalazioni al fine di garantire la necessaria coerenza tra le dichiarazioni rese tramite RIGA e lo stato effettivo delle verifiche interne, tenendo presenti i profili di responsabilità in capo all'impresa. Inoltre, in relazione alla nuova formulazione dell'art. 16 comma 1, del Reg. n. 55/2024, si chiede all'Autorità di chiarire se l'utilizzo dell'espressione "in mancanza di altri termini" comporti che, laddove la normativa già definisca un termine più ampio per la trasmissione delle informazioni richieste, lo stesso rimanga valido (ad es. 30 giorni per la comunicazione del nominativo dei Titolari di Funzioni Fondamentali ex art. 25 Reg. 38/2018 e per il nominativo del Responsabile della distribuzione assicurativa ex art. 41 Reg. 40/2018) e non venga "sostituito" dal nuovo termine più breve di 15 giorni.	confermato dall'IVASS sul sistema RIGA a conclusione dell'<i>iter</i> valutativo. L'espressione "<i>in mancanza di altri termini</i>" è presente nella formulazione originaria dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento ("<i>Le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse attraverso RIGA nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di tali termini, in modo tempestivo non oltre i 30 giorni. Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall'IVASS</i>"), su cui le modifiche proposte non intervengono. Come illustrato nel Documento di consultazione n. 4/2026, l'adeguamento dei termini regolamentari per l'alimentazione di RIGA da 30 a 15 è necessario in considerazione del fatto che le Autorità di vigilanza

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Quanto sopra, anche in considerazione dei principi e finalità enunciati nella Relazione del Provvedimento: “In primo luogo, è necessario l’adeguamento dei termini regolamentari per l’alimentazione di RIGA da 30 a 15 giorni per tutte le cariche”. A tale proposito, si chiede altresì all’Autorità di confermare che tale termine si applichi a tutte le “cariche” da inserire in RIGA, sulla base di quanto previsto nell’allegato del reg. 55/2024, e non solo a quelle che IVASS inserisce nella piattaforma EIS (detentori di partecipazioni qualificate, membri dei board e responsabili delle funzioni fondamentali nelle entità finanziarie e nei partecipanti al mercato finanziario). Il dubbio scaturisce dal fatto che, anche in considerazione della concreta operatività delle imprese e dei relativi processi aziendali, sarebbero inclusi nel perimetro in questione anche soggetti operanti presso i fornitori (ad es. responsabile della funzione di sicurezza informatica presso il fornitore) nonché “referenti o responsabili di specifiche altre attività aziendali” (ad es. referente della segreteria di direzione/sede sociale), figure per le quali non sussiste normalmente una vera e propria procedura di nomina, e quindi può non essere immediato individuare il momento della	nazionali devono procedere all’alimentazione della piattaforma EIS entro un massimo di 15 giorni da quando vengono a conoscenza del conferimento degli incarichi, delle nomine o delle partecipazioni. Per meglio chiarire, quindi, il senso complessivo della nuova previsione, e le “cariche” per le quali si rende necessaria la riduzione del termine di trasmissione, l’art. 16, comma 1 è stato modificato come segue <i>“Le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse attraverso RIGA nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di tali termini, in modo tempestivo, e comunque non oltre 30 giorni, ad eccezione delle informazioni relative all’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 76 del Codice e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88, le quali devono essere trasmesse attraverso RIGA non oltre 15 giorni, anche laddove sia necessaria una preventiva autorizzazione dell’IVASS. Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall’IVASS.”</i>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				decorrenza dei 15 giorni per la comunicazione ora previsti dall'Istituto.	
2	DPA – D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	1	2	Tenuto conto delle modifiche che si intendono apportare al Regolamento Ivass n. 55 dell'11 aprile 2024, in merito agli adempimenti relativi alle esternalizzazioni di attività essenziali o importanti, si chiede a codesto rispettabile Istituto di chiarire le modalità di comunicazione nei casi in cui, nell'ambito della medesima attività, allo stesso fornitore siano riferibili più contratti, con data di efficacia e di cessazione diverse, afferenti al medesimo codice riportato nell'Allegato al Regolamento Ivass n. 55 dell'11 aprile 2024.	Proposta non accolta. Le modalità di caricamento dei contratti di <i>outsourcing</i> esulano dalla corrente modifica regolamentare sottoposta a pubblica consultazione.
3	DPA – D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale	1	3	Tenuto conto di quanto illustrato da codesto rispettabile Istituto sulle ragioni sottese alla proposta di modifica del Regolamento Ivass n. 55 dell'11 aprile 2024, considerata l'esigenza di allineare la normativa domestica alle tempistiche indicate dalle <i>Joint Guidelines</i> delle ESAs sull'utilizzo da parte delle Autorità competenti della piattaforma centralizzata <i>ESA Information System</i> (EIS), si suggerisce di valutare la	Proposta in parte accolta. La riformulazione proposta di tener “ <i>ferma l'applicazione di diversi termini previsti dal presente Regolamento</i> ” non può essere accolta in quanto, come illustrato nel Documento di consultazione n. 4/2026, la riduzione dei termini a 15 giorni si rende necessaria per consentire alle Autorità di vigilanza nazionali di alimentare la piattaforma EIS entro un massimo di 15 giorni da quando vengono a

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				riformulazione della norma in esame come di seguito proposto: <i>"Le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse attraverso RIGA nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di tali termini, in modo tempestivo non oltre 15 giorni, anche laddove sia necessaria una preventiva autorizzazione dell'IVASS, ferma l'applicazione di diversi termini previsti dal presente Regolamento. Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall'IVASS."</i>	conoscenza del conferimento degli incarichi, delle nomine o delle partecipazioni. Per meglio chiarire, quindi, il senso complessivo della nuova previsione, l'art. 16, comma 1 è stato modificato come segue: <i>"Le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse attraverso RIGA nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di tali termini, in modo tempestivo, e comunque non oltre 30 giorni, ad eccezione delle informazioni relative all'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 76 del Codice e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88, le quali devono essere trasmesse attraverso RIGA non oltre 15 giorni, anche laddove sia necessaria una preventiva autorizzazione dell'IVASS. Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall'IVASS."</i>